

ALLEGATO

**FORMULA COMUNE PER CALCOLARE IL FATTORE DI RISCHIO DELLE IMPRESE DI TRASPORTO E
PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA SUA APPLICAZIONE**

- 1) Il fattore di rischio complessivo di un'impresa di trasporto è calcolato utilizzando la seguente formula comune:

$$R = \left(\frac{\sum_i \frac{n_{iIPG} \times v_{IPG} + n_{iIMG} \times v_{IMG} + n_{iIG} \times v_{IG} + n_{iIM} \times v_{IM}}{N_i}}{r} \right) \times g$$

dove:

- R — il fattore di rischio complessivo dell'impresa;
 n — il numero di infrazioni di un determinato tipo per singolo controllo (tutti i tipi di controlli);
 i — singolo controllo;
 v — punteggio ponderato a seconda del tipo/della gravità dell'infrazione (IM/IG/IMG/IPG);
 IPG — infrazione più grave;
 IMG — infrazione molto grave;
 IG — infrazione grave;
 IM — infrazione minore;
 N — numero di veicoli controllati durante un singolo controllo;
 r — numero totale di controlli nei confronti dell'impresa;
 g — ponderazione per l'uso del tachigrafo intelligente a norma del capo II del regolamento (UE) n. 165/2014.

- 2) Nell'applicare la formula comune si utilizzano i principi e gli elementi elencati qui di seguito.
- 3) Il periodo di tempo durante il quale un'infrazione è conteggiata nella formula è di due anni.
- 4) Gli operatori dei trasporti sono classificati, sulla base del loro punteggio, nelle fasce di rischio seguenti:
- operatori sui quali non sono stati effettuati controlli (fascia grigia);
 - 0-100 punti – operatori a rischio basso (fascia verde);
 - 101-200 punti – operatori a rischio medio (fascia gialla);
 - 201 punti o più – operatori a rischio elevato (fascia rossa).
- 5) Il punteggio ponderato di un controllo individuale («i») è calcolato applicando i fattori di ponderazione («v») seguenti a seconda del tipo di infrazione:
- IM = 1;
 IG = 10;
 IMG = 30;
 IPG = 90.
- 6) Il fattore di rischio finale di un'impresa tiene conto del numero totale di controlli effettuati («r»), sia su strada sia nei locali dell'impresa, compresi i controlli durante i quali non sono state rilevate infrazioni.
- 7) I controlli durante i quali non sono rilevate infrazioni sono registrati con zero punti.
- 8) Il punteggio ponderato di un singolo controllo tiene conto di tutti i veicoli controllati («N»).

- 9) La data dell'infrazione tenuta in considerazione nella formula comune è considerata la data in cui l'infrazione è divenuta definitiva, ossia non più soggetta a riesame. Le infrazioni sono conteggiate una sola volta nella formula.
 - 10) Se durante un controllo nei locali di un'impresa di trasporto si accerta che l'intero parco veicoli è dotato di tachigrafo intelligente in applicazione del capo II del regolamento (UE) n. 165/2014, il punteggio finale è moltiplicato per un fattore pari a 0,9 («g»).
-